



# *Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria*

DECRETO N. 16/2020

Oggetto: applicazione dell'art. 4 del d.l.n. 28/2020. Udienze con discussione orale in forma telematica, in regime COVID.

## **IL PRESIDENTE**

Visto l'art. 84, del d.l. n.18/2020, come convertito nella legge 24 aprile 2020 n. 27;

VISTO che l'art. 4, primo comma, del decreto in oggetto:

ha modificato l'art.84 della legge n.27/2020 disponendo la proroga al 31 luglio del termine di applicazione delle misure in materia di giustizia amministrativa;

ha introdotto, a decorrere dal 31 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, la possibilità di chiedere nel processo amministrativo la discussione orale degli affari fissati in udienza e per qualunque rito mediante collegamento da remoto, indicando le modalità giuridiche e tecnico-operative del suo svolgimento;

VISTO e qui integralmente richiamato, il decreto n. 134 del 22 maggio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27.5.2020), con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha emanato regole tecnico-operative per l'attuazione del processo telematico;

VISTI, per quanto riguarda in particolare la disciplina recata dal citato DPCS delle modalità di svolgimento delle udienze da remoto, l'art. 2 del decreto, che si intende qui integralmente recepito;

VISTE, sotto l'aspetto della sicurezza delle udienze da remoto, le note di questa Presidenza (con riferimento alla camera di consiglio del 19 maggio 2020) ed assunte al protocollo TAR ai nn. 603 del 20.5.2020 e 608 del 21.5.2020;

CONSIDERATA la necessità di dare applicazione al DPCS, integrandolo per questo TAR su particolari aspetti organizzativi interni delle udienze telematiche, nel rispetto dei principi del contraddittorio ma anche di celerità, concentrazione e snellimento delle attività processuali;

CONSIDERATO che le udienze svolte con trattazione orale telematica rappresentano una forma eccezionale ed alternativa rispetto al contraddittorio in forma scritta ed orale garantito dal vigente c.p.a.;

## DISPONE

1.- Le istanze di discussione orale in via telematica sono depositate nel termine per le memorie di replica e, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza. La disposizione si applica a tutte le udienze già fissate, o che verranno fissate, nel periodo 30 maggio-31 luglio 2020.

**1.1-La segreteria del tribunale, scaduto il termine, comunica al Presidente ed al relatore della causa, immediatamente ed in modalità aggiuntiva rispetto all'eventuale forma prevista dal SIGA, la presentazione dell'istanza** (analogamente la segreteria provvede nell'ipotesi eventuale opposizione di cui al successivo punto 1.2).

1.2- L'eventuale opposizione alla trattazione si propone nel rispetto del termine di un giorno prima (da considerare libero) assegnato alla segreteria per comunicare, in caso di accoglimento dell'istanza, l'ora e le modalità della trattazione;

2- Le istanze di trattazione orale in via telematica sono accolte se presentate tempestivamente e da tutte le parti.

2.1.-Negli altri casi, compresa l'eventuale opposizione, le istanze sono esaminate e definite dal Presidente sulla base dei seguenti criteri:

- a)- esistenza o meno di scritti sufficienti a garantire il rispetto del contraddittorio;
- b)- rispetto dei termini di presentazione e sussistenza di gravi e comprovati motivi del loro mancato rispetto;

2.2.- Se il Presidente, anche in assenza di istanze di parte, ritiene necessaria la discussione da remoto, la dispone con decreto, da pubblicare se possibile avvalendosi della scrivania del magistrato e comunque da comunicare immediatamente alla segreteria, per l'adempimento di cui al comma seguente.

2.3.-In tutti i casi in cui sia accolta l'istanza di discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, almeno un giorno prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. **L'accoglimento dell'istanza di discussione orale rende inapplicabile la facoltà di presentare brevi note due giorni liberi prima dell'udienza, in origine prevista dal comma 5 dell'art. 84 della legge n.27/2020 nonché note di udienza fino alle ore 9 antimeridiane del giorno dell'udienza (prevista dall'art. 4 del dl n.28)**, entrambe introdotte come alternativa per sopperire alla soppressione della trattazione orale.

**3- La compilazione di ciascun ruolo di udienza e la conseguente discussione telematica degli affari per i quali l'istanza è stata accolta, avvengono, nell'ordine cronologico progressivo della loro presentazione e con precedenza sulle altre cause. - La presenza di discussione orale viene annotata nel ruolo di udienza nello spazio riservato alle annotazioni relative alla causa di riferimento.**

3.1- La chiamata delle cause avrà inizio alle ore 9,30 a cura del segretario di udienza ed avrà luogo con le modalità tecniche di intervento indicate dalla segreteria generale sulla base delle istruzioni vigenti. Sono soppresse le disposizioni su modalità ed orari di chiamata di cui al decreto presidenziale n. 7 /2018.

La segreteria, sentito il Presidente, può anticipare il collegamento alle ore 9 per eventuali adempimenti o prove prodromiche all'inizio delle udienze telematiche.

**All'atto del collegamento, e prima della discussione, la segreteria dà atto nel processo verbale degli adempimenti previsti dai commi 7 ed 8 dell'art. 2 del DPCS n.134/2020**

3.2.- Le eventuali richieste di rinvio della trattazione telematica, presentate in udienza, devono essere motivate da fondate ragioni di rispetto dei termini a difesa o comprovato stato di necessità. Sulle stesse dispone il Presidente, con provvedimento a verbale, o il Collegio con propria ordinanza.

**3.3- I tempi massimi della discussione sono disciplinati dal comma 12 dell'art. 2 del DPCS e, ai sensi del successivo comma 13, possono essere stabiliti dal Presidente in misura inferiore, in ragione del numero delle istanze di trattazione orale telematica accolte e complessivo degli affari da trattare.**

In ogni caso ciascuna parte ha diritto ad un intervento, nel quale non è ammessa la mera ripetizione seppur sintetica delle tesi già esposte negli scritti difensivi.

3.4.- Al termine della trattazione di tutti gli affari, la segreteria chiude il verbale di udienza.

**3.5.- Ai sensi del comma 2 del DPCS, per lo svolgimento della camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, questi provvedono con successivo e distinto collegamento in video-conferenza previo invito differente rispetto a quello utilizzato per l'udienza telematica.**

4.- Il presente decreto entra in vigore contestualmente al DPCS n. 134/2020 (1 giugno 2020) ed è pubblicato sul sito informatico della Giustizia amministrativa, inviato al Segretariato generale della stessa ed agli ordini ed associazioni professionali forensi presenti nella Regione.

Perugia, 29 maggio 2020

IL PRESIDENTE

  
(dott. Raffaele Potenza)